

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE SIFRA
CON SEDE IN VIA PORTA LUCCHESA, 37 PISTOIA**



Il giorno 12 ottobre 2020 alle ore 21.00 presso la sede in Via Porta Lucchese, 37 in prima convocazione si è riunita l'assemblea Straordinaria dei soci dell'associazione di volontariato denominata Sifra, convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

- Proposta di modifica denominazione e statuto sociale per adeguamento al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore" e successive implementazioni e rettifiche;
- Elezione nuovo Consiglio Direttivo;
- Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Mascera Emanuela, la quale chiama alle funzioni di Segretario la Sig.ra Guarna Laura.

La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto e della normativa anticontagio da Covid-19, che sono presenti n. 12 soci e regolarmente rappresentati n. 12 soci e così complessivamente n. 12 soci.

Pertanto si dichiara ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del Giorno, la Presidente comunica che è stato necessario indire l'assemblea straordinaria dei soci per modificare denominazione e statuto sociale per adeguarli al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore".

Successivamente dà lettura della proposta di modifica.

In considerazione della profonda modifica al momento solo parzialmente attuata con il D. lgs. 117/2017 c.d. "Codice del Terzo settore" si ritiene opportuno modificare lo Statuto dell'associazione come da bozza sottoposta a ciascun socio presente e, di conseguenza, anche la denominazione.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta presentata dal Presidente.



Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Pistoia

Atto registrato al n. 2067 serie 3
Il 28 OTT. 2020 fatti e ESENTE

L'Assistente
Mario

Al termine della discussione l'assemblea con voto unanime delibera di approvare la proposta di modifica della denominazione dell'associazione che diventa ora "SIFRA ODV" e dello Statuto sociale presentata.

La Presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la variazione della Denominazione sul Codice Fiscale dell'associazione e registrazione del presente atto e del nuovo Statuto.

Passati al secondo punto all'Odg, constatata la prossima scadenza del mandato dei membri del Consiglio Direttivo, si procede alla votazione per la scelta del nuovo Consiglio Direttivo.

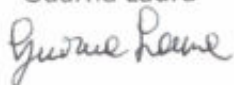
Con voto unanime i presenti propongono la rielezione della Signora Mascera Emanuela (presidente), della Signora Guarna Laura (vicepresidente) e della Signora Tomasello Deborah.

Il presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 23.00.

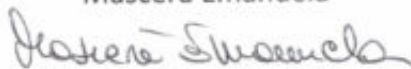
IL SEGRETARIO

Guarna Laura



IL PRESIDENTE

Mascera Emanuela



I SOCI

Michela Niccoli

Rachele Camarda

Pina Ferraro

Simona Bessi

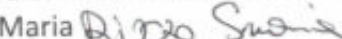
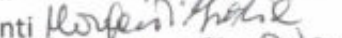
Beatrice Cioni

Ilaria Morganti

Tomasello Deborah

Anna Maria Giannini

Rizzo Santa Maria



STATUTO
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
SIFRA ODV



ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

L'associazione con denominazione **SIFRA ODV**, ove ODV sta per Organizzazione di Volontariato, da ora in avanti denominata "associazione", è costituita ai sensi del Codice Civile e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117*, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore", e successive modifiche, ha sede legale nel Comune di Pistoia e durata illimitata.

ART. 2
(Scopo finalità e attività)

L'associazione ha come scopo promuovere i valori della solidarietà e salvaguardare il benessere della persona, con particolare attenzione agli anziani ed ai bisognosi.

L'associazione *non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* delle seguenti *attività di interesse generale* di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, lettere:

- a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni *socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Al fine di realizzare le suddette attività, l'associazione intende:

1. Realizzare l'assistenza agli anziani nelle diverse forme richieste dai bisogni collegati alla loro condizione con particolare riguardo all'igiene della persona e dell'ambiente e supporto nell'acquisto, preparazione e somministrazione dei pasti.
2. Svolgere un'azione educativa verso le famiglie degli assistiti, e degli stessi, avvalendosi di figure professionali che operano nel settore psicologico, medico, geriatrico e nutrizionale al fine di evitare solitudine, disagio, indigenza.
3. Essere un sostegno operativo per le famiglie di persone anziane, in caso di temporaneo impedimento per gli stessi all'assistenza.

4. Promuovere attività di volontariato e organizzare corsi di formazione per volontari che intendano, anche in funzione della loro successiva adesione all'associazione, offrire la loro attività per svolgere servizio personale, volontario e gratuito di assistenza alle persone anziane e di ricerca sociale.
5. Sviluppare, in contrapposizione alla cultura dell'indifferenza verso le persone anziane, un'azione di solidarietà promuovendo, attraverso il servizio concreto, una reale sensibilizzazione ed una mentalità di accoglienza e disponibilità verso le stesse.
6. Offrire alle persone anziane non solo assistenza, ma una vera e propria rete di servizi, relazioni, gestione delle utenze, prenotazioni per visite specialistiche tutto sempre in stretta partecipazione dei familiari.
7. Collaborare con autorità e/o organi nazionali e comunitari competenti, per l'esame e/o la formulazione di proposte su argomenti e problematiche rientranti nelle finalità istituzionali dell'Associazione, nonché per elaborare, attuare e attivare progetti di assistenza e di solidarietà sociale nazionali e nell'Unione Europea.
8. Collaborare e partecipare ad Enti, Istituti ed Organismi, sia pubblici che privati, aventi finalità analoghe;
9. Tutelare i diritti delle persone anziane e favorirne l'accesso ai servizi pubblici di assistenza esistenti;
10. Stampare e divulgare materiale informativo e formativo sul ruolo del volontariato e sui temi della tutela degli anziani e dei soggetti svantaggiati;
11. Sostenere progetti umanitari, in Italia e all'estero, a favore degli anziani ed in generale, di soggetti svantaggiati per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa, con prevalenza delle Organizzazioni di volontariato, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici ed un eventuale indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di attività associative autorizzate dal Consiglio Direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci;
- esaminare i libri sociali.

Gli associati hanno l'*obbligazione* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, esclusione o recesso*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, ove nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, tramite posta elettronica (tramite posta ordinaria solo agli associati sprovvisti di indirizzo di posta elettronica), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

È previsto l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che tale modalità partecipativa sia espressamente prevista nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del *Bilancio di esercizio*.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti *competenze inderogabili*:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *Bilancio di esercizio*, eventualmente nella forma del *Rendiconto per cassa*, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore;
- approva l'eventuale *Bilancio sociale*, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 c. 1 del Codice del Terzo Settore;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari* e altri eventuali *regolamenti*;

- delibera lo *scioglimento* dell'associazione;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la *devoluzione del patrimonio* occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione, *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- nominare e revocare le cariche al suo interno;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il *Bilancio di esercizio*, eventualmente nella forma del *Rendiconto per cassa*, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore;
- predisporre l'eventuale *Bilancio sociale*, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 c. 1 del Codice del Terzo Settore;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'*ammissione* e la proposta di esclusione degli associati;
- deliberare le *azioni disciplinari* nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la *gestione* di tutti gli eventuali beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 4 anni e sono sempre rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore, in seguito denominato "RUNTS", o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente dell'associazione *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei componenti degli organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

Il *componente* dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 c. 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 12 dello statuto, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 15 **(Bilancio di esercizio o Rendiconto per cassa)**

L'associazione deve redigere il *Bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore, può essere redatto nella forma del *Rendiconto per cassa*.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e *depositato* presso il RUNTS.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16 **(Bilancio sociale e Informativa sociale)**

L'associazione, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, deve:

- redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*;
- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, ove nominato, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che li deve mettere a disposizione entro 30 giorni.

ART. 18 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione assicura i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 **(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Resena Susanna

Puane Pina

Lilla Madi

Rada Cera

Genaro Pina

Bessi Lina

Cion: Beatrice

Marfanti Pina

Trucello Deborah

Qua Pina Pina

Rizzo Maria